

La legislazione sulle bonifiche nell'Italia unita

Premessa.

Porsi il problema di analizzare lo stato delle conoscenze in fatto di storia delle bonifiche dal punto di vista degli interventi politici, equivale a verificare attraverso gli strumenti legislativi quale sia stato via via l'atteggiamento dello stato, cioè in pratica della classe dirigente, di fronte alla questione della spesa della collettività per contribuire alla politica di bonifica di numerose aree del paese, e quindi dei provvedimenti legislativi adottati nei vari periodi, delle finalità e dei risultati raggiunti. La legislazione sulle bonifiche è stata ampiamente raccolta, commentata, fatta oggetto di attenzione specifica, soprattutto dai tecnici della bonifica, in una sorta di rassegna giuridica apparentemente neutrale, che ne trascura il significato prettamente politico e le possibilità di lettura suscettibili di chiarire la cultura e l'atteggiamento della classe dirigente verso un problema che presenta risvolti sociali, economici, paesaggistici e così via.

Studi specifici dedicati alla legislazione sulle bonifiche con carattere spiccatamente storico non ne abbiamo, se si escludono gli scritti di un gruppo di personalità che si sono mosse ad un livello fra il tecnico e il politico e che hanno avuto un ruolo di primo piano nelle scelte e nelle realizzazioni in tema di bonifiche, ed hanno rappresentato un elemento di continuità tecnica ed ideologica tra età giolittiana, dittatura fascista ed Italia repubblicana. Si va dall'opera del Sottosegretario per la bonifica integrale nei governi Mussolini, Arrigo Serpieri, di quarant'anni fa, ricca di dati nelle parti dedicate agli interventi legislativi (1); alla limpida lezione del direttore della

(1) A. SERPIERI, *La bonifica nella storia e nella dottrina*, Bologna, 1947; dello stesso autore sono molto importanti anche le precedenti opere, ed in particolare,

Confagricoltura, Eliseo Jandolo, tenuta nel 1951 in un corso per operatori economici del Mezzogiorno (2); per finire con l'opera di Carlo Petrocchi — prima direttore generale e poi presidente dell'Associazione nazionale delle bonifiche (3) — la quale, nonostante il titolo, ha carattere quasi esclusivamente tecnico, di rassegna giuridica comparata fra il diritto vigente in materia di bonifiche e la legislazione precedente. Questi studiosi, ben informati sul piano giuridico, si limitano a rilevare le lacune e le discrepanze fra i vari provvedimenti, formulando una valutazione meramente tecnica della legislazione, alla elaborazione della quale del resto hanno a volte collaborato o direttamente o con i loro interventi sulle riviste specializzate; raramente entrano nel merito di una valutazione storico-politica delle scelte operate dalla classe dirigente coeva.

Gli studi più recenti sulla storia delle bonifiche, dei quali molti di gran pregio, dovuti a storici e geografi di mestiere, ricordano il momento politico-legislativo, ma come fase propedeutica agli interventi veri e propri; si soffermano invece soprattutto sugli aspetti economici e sociali complessivi delle bonifiche nelle diverse aree. Contributi particolarmente importanti all'esame dell'aspetto politico-legislativo sono tuttavia contenuti negli attenti riferimenti di Giorgio Porosini (4), di Teresa Isenburg (5), nel saggio di Franzo Cazzola (6), e nel recente volume di Manlio Rossi-Doria e Piero Bevilacqua (7),

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, *La legge sulla bonifica integrale nel I (II, III, IV, V) anno di applicazione*, a cura di A. Serpieri, Roma, anni 1930, '31, '32, '33, '34, '35 ed infine il bilancio decennale della politica fascista in fatto di bonifiche, raccolto nel volume: *Fra politica ed economia. La politica agraria nel primo decennio fascista*, Firenze, 1937.

(2) E. JANDOLO, *La legislazione sulle bonifiche*, in AA. VV., *Problemi dell'agricoltura meridionale*, Napoli, 1953. Ma lo stesso E. JANDOLO già nel 1929 aveva raccolto in un volume la *Legislazione sulle bonifiche, sulle irrigazioni e sulle trasformazioni fondiari*, Vicenza 1929, aggiornato poi con la pubblicazione *Le leggi sulla bonifica integrale*, Padova, 1932; e ritornerà sul tema con il saggio, *Un po' di storia della bonifica*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », a. 1964, n. 1.

(3) C. PETROCCHI, *La legislazione italiana sulle bonifiche*, Roma, 1961.

(4) G. POROSINI, *Bonifiche e agricoltura nella bassa Valle padana 1860-1915*, Milano, 1978.

(5) T. ISENBURG, *Acque e stato. Energia, bonifiche e irrigazione in Italia fra 1930 e 1950*, Milano, 1981 ed in precedenza, della stessa, *Investimenti di capitale e organizzazione di classe nelle bonifiche ferraresi (1872-1901)*, Firenze, 1971.

(6) F. CAZZOLA, *Bonifiche e investimenti fondiari*, Milano, 1977.

(7) P. BEVILACQUA - M. ROSSI DORIA, *Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi*, Bari, 1984.

dove è presente una costante riflessione sulle vicende politico-legislative, ma sempre in funzione dell'attenzione da centrare sulle realizzazioni e sui traguardi via via raggiunti nei vari periodi.

Dagli studi che abbiamo potuto vedere viene fuori che spesso le scelte dei politici non hanno tenuto conto delle esigenze specifiche delle aree di bonifica, ma di propri interessi, da far prevalere in merito al problema — ereditato dai vari stati preunitari — del risanamento di intere aree regionali rimaste secolarmente emarginate dall'attenzione dei governanti. Le zone da bonificare, tradizionalmente povere e poco abitate, non sono state in grado di esprimere grandi tutele politiche come le regioni più fertili ed abitate, per cui sono state sacrificate spesso ad altri interessi che si sono ammantati per interessi di carattere generale, ma che in realtà hanno mirato a proteggere e a favorire precisi gruppi legati a ristretti centri di potere economico-politico che via via si sono organizzati e costituiti in classe dirigente.

I residui della legislazione pre-unitaria.

Il nucleo centrale delle scelte politiche determinatesi al momento dell'unità d'Italia si può individuare in un'accentuata tutela, che culmina di fatto in una posizione di privilegio rispetto agli interessi generali, della proprietà terriera ed in particolare della rendita fondiaria. La convinzione generale che la bonifica è uno dei pochi settori economici in cui l'intervento dello stato non può mai mancare, ha fatto sì che anche gli stati pre-unitari si siano sentiti legittimati ad intervenire con una politica di salvaguardia, recupero e miglioramento della proprietà terriera e suo ampliamento per l'uso abitativo ed economico. Così avevano fatto con numerosi interventi i Lorena in Toscana, che avevano considerato la bonifica una missione civilizzatrice, e così avevano fatto i Borboni di Napoli con la legge sulle bonifiche dell'11 maggio 1855, che considerava la bonifica come un obbligo pubblico al quale i privati proprietari non potevano sottrarsi, ed istituiva un'Amministrazione generale delle bonificazioni. Questa legge si farà rimpiangere a lungo dopo l'unità d'Italia (8).

Le scelte di difesa dell'uomo dalla malaria, di rispetto di un equilibrio ecologico-ambientale, di attenzione ai riflessi della palude

(8) D. BARSANTI - L. ROMBAI, *La « guerra delle acque » in Toscana. Storia delle bonifiche dai Medici alla Riforma Agraria*, Firenze, 1986 e R. CIASCA, *Storia delle bonifiche del Regno di Napoli*, Bari, 1928.

sulle condizioni sanitarie delle popolazioni, di risanamento igienico, per gran parte dell'Ottocento verranno dopo quelle di un recupero economico della terra alla produzione e alla libera disponibilità fondiaria. Al momento dell'unità nazionale in varie parti dell'Italia settentrionale sono in corso opere di bonifica, organizzate attraverso consorzi fra i proprietari, che hanno carattere di intervento idraulico-fondario, oltre che agrario. Come è noto, sarà con l'avvento della sinistra al potere e poi ancora di più durante l'età giolittiana, che si punterà alla lotta contro il paludismo e la malaria, al risanamento dell'ambiente e poi alla bonifica integrale (9).

In mancanza di una nuova legge sulle bonifiche, nel primo ventennio unitario prevalse anche in questo campo lo spirito accentratore, per cui tutti i servizi di bonifica facevano capo al Ministero di Agricoltura, ripristinato dopo la scomparsa di Cavour, il quale nel suo liberismo esasperato non ammetteva che lo stato intervenisse nelle questioni dell'agricoltura, affidate al tornaconto dei privati. Di fatto la logica della legislazione piemontese sulle bonifiche venne estesa a tutto il paese attraverso l'adozione del codice civile unitario, nel quale erano contenute norme sulla proprietà e sulla regimazione delle acque, degli scoli, delle servitù fondiari e così via. Il Codice dava facoltà ai privati di prosciugare i propri fondi, anche creando servitù di fogna nei fondi confinanti previo pagamento di un equo indennizzo.

La prima legge sulle opere pubbliche dopo l'Unità, introdotta il 20 marzo 1865, non affronta in senso specifico il problema delle bonifiche e si limita a contemplare la competenza dello stato nelle opere di difesa sulle acque pubbliche, in materia di regimentazione idraulica, e nella costruzione, sistemazione, o conservazione di argini lungo i fiumi per regolare il corso dei medesimi. Si trattava piuttosto di una legge di difesa dei beni demaniali e di tutela e rispetto per l'intangibilità della proprietà privata che di potenziamento dell'intervento dello stato. La bonifica vera e propria proseguì, secondo il preesistente

(9) L. TORELLI, *Carta della malaria in Italia*, Firenze, 1982; F. FICHERA, *Il risanamento delle campagne italiane, rispetto alla malaria, all'agricoltura, alla colonizzazione*, Milano, 1897; A. CELLI, *Malaria e bonifiche*, Roma, 1904; IDEM, *Malaria e colonizzazione nell'Agro Romano dai più antichi tempi ai giorni nostri*, Firenze, 1947 e G. BERLINGUER, *Caratteristiche interdisciplinari della storia della malaria*, in AA.VV., *Storia della sanità in Italia. Metodo ed indicazioni di ricerca*, a cura del CISO, Roma, 1978.

impianto, in alcuni grandi comprensori settentrionali affidata in prevalenza a gruppi consortili privati, ma fu quasi nulla nel Mezzogiorno (10). Questa si può considerare la fase privatistica delle bonifiche, durante la quale l'intervento dello stato si limita ad autorizzare le iniziative proposte dai privati ed a sostenerle alla stregua di altre opere pubbliche (11). Occorsero la campagna parlamentare di Garibaldi e le leggi dell'11 dicembre 1878 e dell'8 luglio 1883, riunite nel testo unico del 10 novembre 1905, per avviare la bonifica sistematica, anche dal punto di vista agrario, dell'Agro romano circostante la città e compreso nel raggio di dieci chilometri dal centro (12), con l'intervento finanziario dello stato nella spesa in misura del 70% ed il restante 30% ripartito a metà fra la provincia di Roma ed i comuni interessati. Ai privati che si impegnavano in lavori di bonifica dei propri fondi potevano essere concessi mutui di favore all'interesse del 2,5% restituibili in 45 anni, con forti agevolazioni fiscali e la minaccia di esproprio verso i proprietari inadempienti. In seguito ad altre disposizioni legislative queste agevolazioni furono via via estese ad aree circostanti, fino ad arrivare a comprendere l'intero territorio del comune di Roma ed a prevedere la possibilità di applicazione anche in altre aree interessate alla colonizzazione e all'insediamento di centri rurali.

La Sinistra al potere e la lotta alla malaria.

L'anno dopo la « rivoluzione parlamentare » del 1876 il governo introdusse una prima normativa legislativa in materia di regime delle acque per porre dei limiti al disboscamento con la legge 20 giugno 1877 sulle foreste, che fissava vincoli forestali per i proprietari privati su quasi quattro milioni di ettari di boschi, per evitare i dissesti

(10) FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE - G. VERONESE, *L'epopea delle bonifiche private*, Padova, 1925.

(11) U. MOZZI, *Le bonifiche private nella storia e nella legge*, Bologna, s.d.

(12) CAMERA DEI DEPUTATI, *Relazione presentata alla Camera dal Ministro di Agricoltura, industria e commercio sull'andamento della bonificazione dell'Agro Romano a tutto dicembre 1885 in esecuzione della legge 8 luglio 1883*, in « Atti parlamentari », legislatura XV, I^a sessione 1882-86, Roma, 1886. Sulle condizioni dei contadini e la diffusione della malaria nell'agro romano, cfr. S. NESPOLESI, *Alimentazione e malattie dei contadini dell'agro romano*, in M. L. BETRI - A. GIGLI MARCHETTI (a cura di), *Salute e classi lavoratrici in Italia dall'Unità al fascismo*, Milano, 1982 e F. BONELLI, *La malaria nella storia demografica ed economica d'Italia. Primi lineamenti di una ricerca*, in « Studi storici », 1966, n. 4.

idro-geologici. Dopo le polemiche che avevano investito le funzioni e la stessa esistenza del Ministero di Agricoltura, giungendo alla soppressione del ministero nel '77 e al suo ripristino l'anno successivo, si svilupparono varie iniziative sul terreno sociale per migliorare le condizioni delle classi agricole, come la grande inchiesta agraria, condotta da Jacini e Bertani all'inizio degli anni '80 (13). Ma la questione delle bonifiche trovò la prima importante regolamentazione moderna solo nella legge Baccharini — dal ministro che la propose — del 25 giugno 1882, n. 869 (14). Il Baccharini, deputato del collegio di Ravenna e ministro dei Lavori pubblici nei governi Cairoli e Depretis (15), di professione ingegnere idraulico, era un uomo competente del settore — era stato direttore generale delle opere idrauliche al ministero dei lavori pubblici del 1873 al '76 — e si era già occupato del problema delle bonifiche, in particolare di quelle della Maremma (16). Lo spirito della legge da lui propugnata era quello proprio degli uomini della « Pentarchia » che auspicavano maggiore attenzione da parte dello stato alla questione sociale, con interventi volti a risanare e tutelare l'igiene rurale. In questo caso l'intervento pubblico era volto a combattere la malaria e a risanare l'ambiente (17), stimolando la collaborazione dei proprietari più aperti, disposti alla cooperazione reciproca e meno guardinghi verso le ingerenze dello stato. La legge dichiarava le bonifiche opere di pubblica utilità e definiva i lavori che ricadevano nel suo ambito, individuandoli nella « Bonificazione di laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose » e considerando conclusa l'opera « quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per un

(13) A. CARACCIOLLO, *L'inchiesta agraria Jacini*, Torino, 1958.

(14) Cfr. il testo della *Legge sulle bonifiche*, nella « Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia », n. 170, 21 luglio 1882 e l'importante dibattito parlamentare che la precedé, in CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti Parlamentari*, mesi marzo-giugno 1982.

(15) G. POROSINI, *Le bonifiche nella politica economica dei governi Cairoli e Depretis*, in « Studi storici », 1974, n. 3 e A. VARNI, *Alfredo Baccharini tra pentarchia e questione sociale*, Bologna, 1986.

(16) In una sua monografia presentata al governo con il titolo *Sul compimento delle opere di bonificazione e sulla definitiva regolazione delle acque nelle Maremme Toscane*, Roma, 1873.

(17) F. DELLA PERUTA, *Sanità pubblica e legislazione sanitaria dall'Unità a Crispi*, in « Studi storici », a. XXI (1980), n. 4; P. CORTI, *Malaria e società contadina nel Mezzogiorno*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, Annali 7: *Malattia e medicina*, a cura di F. Della Peruta, Torino, 1984, pp. 635-680; A. CHERUBINI, *Medicina e lotte sociali (1900-1920)*, Roma, 1980.

qualunque uso agrario, e sono provvisti di strade che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati » (18). Le legge prevedeva l'intervento statale per la realizzazione di grandi opere volte a conseguire un fondamentale miglioramento igienico (19) o congiuntamente un grande miglioramento agricolo associato ad un rilevante vantaggio igienico: la cosiddetta bonifica di prima categoria. A questo intervento potevano affiancarsi i privati, riuniti in consorzi, per la realizzazione delle altre opere di bonifica, quelle di seconda categoria. Lo stato avrebbe eseguito la bonifica di prima categoria finanziandola con un contributo che copriva il 50% della spesa; il restante 50% doveva essere sostenuto per un quarto (il 12,5%) dai comuni, per un altro quarto dalle province e per il restante 25% dai privati proprietari; a questi ultimi poi spettava l'onere della conservazione e manutenzione delle opere realizzate (20). Mentre le opere di seconda categoria erano eseguite e mantenute dai proprietari individualmente o riuniti in consorzio; i consorzi volontari, due anni dopo la loro costituzione, potevano chiedere di essere dichiarati obbligatori qualora le opere avviate contribuissero al miglioramento della pubblica igiene e delle condizioni dell'agricoltura (21). Lo stato interveniva nelle spese del consorzio con un contributo pari al 10%, le province ed i comuni interessati contribuivano rispettivamente con il 10% ciascuno, mentre i privati provvedevano al restante 70% (22). Le terre da bonificare per colmata venivano occupate temporaneamente dal consorzio per la durata dei relativi lavori, indennizzandone i proprietari, i quali potevano anche rinunciare all'indennizzo e rimanere in possesso delle terre godendo degli eventuali utili che potessero ricavare dalla colmata, ma senza pregiudicare il regolare progresso della bonifica (23). I consorzi ripartivano la contribuzione fra i soci e potevano contrarre mutui fondiari o emettere titoli fruttiferi e rimborsabili. Il governo si impegnavo a pubblicare entro tre anni gli elenchi delle opere riconosciute di prima categoria, in base alla nuova normativa. Questa distinzione fra prima e seconda categoria resterà

(18) Cfr. la Legge sulla bonifiche n. 869, in « Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia », 21 luglio 1882, artt. 1 e 3.

(19) MINISTERO DELL'INTERNO, *La legislazione italiana sulla malaria*, a cura della Direzione generale della Sanità pubblica, Roma, 1925

(20) Cfr. la Legge sulle bonifiche n. 869 cit., artt. 4-5, 48.

(21) Cfr. *ivi*, art. 17.

(22) Cfr. *ivi*, art. 23.

(23) Cfr. *ivi*, art. 31.

fondamentale anche nei provvedimenti successivi; cambieranno invece, di volta in volta, le percentuali di intervento finanziario dello stato, degli altri enti pubblici e dei privati proprietari per la realizzazione dei lavori. Era prevista la costituzione di consorzi volontari fra i proprietari per l'attuazione delle opere di bonifica, ma — di fronte alle resistenze dei privati — per dare un'accelerazione alle varie iniziative fu necessario un successivo provvedimento legislativo (legge dell'8 agosto 1893) che sancisse l'obbligatorietà dei consorzi nelle zone di intervento dello stato per la bonifica.

La legge mise in movimento finanziamenti pubblici per decine di milioni, ma non portò a risultati definitivi in breve tempo (24); tuttavia contribuì a massicci prosciugamenti di terreni da lungo tempo infrigiditi, stimolò la collaborazione fra lo stato e i privati e, soprattutto nell'Italia settentrionale, dette una spinta fondamentale ai già imponenti lavori in atto. Alla fine del secolo buona parte delle aree messe a bonifica nei decenni precedenti erano risanate o in via di risanamento; si erano costituiti numerosi consorzi idraulici, capaci di spingere localmente all'acceleramento delle opere di bonifica ed all'espansione delle aree di intervento. Con questo provvedimento legislativo la sinistra al potere sanciva il dovere dello stato e degli altri organi di intervenire in un ambito di interesse sociale in prima persona, anche contro la volontà o le resistenze dei privati proprietari. Era un passo avanti importante nella logica del riconoscimento del valore sociale della difesa della salute, del risanamento dell'ambiente, oltre che del miglioramento fondiario e agrario del paese. In fondo era un modo di intervenire nella questione sociale, intesa in senso lato, in un periodo in cui si faceva un gran parlare di provvedimenti invocati o scongiurati in tema di questione sociale.

Dalla bonifica idraulica alla bonifica agraria nell'età giolittiana.

Nell'età giolittiana si ha una nutrita serie di provvedimenti legislativi in materia di bonifiche, che inizia con il Testo unico del 22 marzo 1900 e prosegue con la legge del 23 maggio 1900, e con vari provvedimenti successivi. Lo stato ora finanzia un piano per 24 anni, accollandosi il 60% della spesa per le bonifiche di prima categoria, mentre gli enti locali ed i privati sono tenuti a contribuirvi con il

(24) G. ORLANDO, *La politica agraria italiana attraverso l'analisi della spesa pubblica (1866-1980)*, Milano, 1983.

20% ciascuno. L'esecuzione delle opere di bonifica viene affidata dallo stato alle province, ai comuni, o ai consorzi tra proprietari. In particolare nel 1901, una nuova legge attribuisce allo stato, oltre al compito di intervenire per il prosciugamento delle aree (la cosiddetta bonifica idraulica), anche quello di provvedere alle prime infrastrutture sulle terre prosciugate, come la costruzione di strade, acquedotti, impianti irrigui, rimboschimenti ed altre opere pubbliche in genere, atte a promuovere una utilizzazione più intensa dei terreni bonificati (25). Faceva inoltre obbligo ai privati proprietari in consorzio fra di loro, di completare le opere di bonifica e di adeguare gli ordinamenti produttivi alle caratteristiche pedologiche dei suoli (26). Finché con le leggi del 13 luglio 1911 e 20 giugno 1912 fu previsto l'impegno dello stato a procedere ad un gradino successivo nei suoi interventi: cioè ad occuparsi della bonifica agraria in modo presso che integrale, per portare i terreni dallo stadio del prosciugamento a quello della coltivazione (27). In pratica si passa ad allargare progressivamente il terreno della bonifica idraulica fino a giungere, in qualche caso, ad interventi messi in atto anche sul piano dell'irrigazione o della forestazione (28). Sono le prime manifestazioni di quella bonifica integrale che il fascismo rivendicherà come originale teorizzazione del regime; del resto è proprio durante l'età giolittiana e nel primo dopoguerra che si afferma quella scuola di tecnici che opererà nel periodo fascista, rappresentando di fatto una sorta di continuità nell'impostazione dei problemi della bonifica.

Alla fine della prima guerra mondiale la smobilitazione dell'esercito e la necessità di dare occupazione a molte braccia, l'acuirsi della questione sociale ed il bisogno di ripristino delle opere idrauliche, ridettero slancio ai lavori di bonifica in varie regioni del paese (29). Anche la produzione legislativa riprese con vivacità in questi anni per

(25) CAMERA DEI DEPUTATI, *Prima relazione sulle bonifiche di prima categoria*, in « Atti parlamentari », legislatura XXI, II sessione 1903, *Documenti*, Roma, 1903.

(26) Un Regio decreto del 5 maggio 1907, ripristinava il Magistrato delle Acque che aveva competenza sulle bonifiche in Veneto (Cfr. FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE, *Nel quindicesimo anniversario di vita e di attività del Magistrato delle Acque*, Padova, 1922).

(27) E. CASANOVA, *I precedenti storici, giuridici ed economici della legge per la bonifica integrale*, Milano, 1929.

(28) CAMERA DEI DEPUTATI, *Terza relazione sulle bonifiche*, in « Atti parlamentari », legislatura XXIV, sessione unica 1913-1919, vol. IX, *Documenti*, Roma, 1919.

(29) Cfr. il Decreto legge dell'8 agosto 1918 che consentiva la concessione dei lavori di bonifica anche a singoli proprietari o privati imprenditori.

regolamentare le varie iniziative, favorire le associazioni di combattenti, garantire l'intervento pubblico con massicci finanziamenti, come avveniva con le leggi 24 aprile 1919, che estendeva i benefici previsti per l'Agro romano, e 28 novembre 1919, che ammetteva i privati all'esecuzione dei lavori di bonifica con la possibilità di espropriare i terreni facenti parte del comprensorio di bonifica (30), e con il nuovo Testo unico del 9 aprile 1922, che unificava le numerose disposizioni degli anni precedenti (31). Per controllare socialmente le spinte più radicali che il movimento contadino stava esprimendo nelle campagne durante il primo dopoguerra, si dette largo spazio a lavori straordinari, e si affidarono all'Opera Nazionale Combattenti poteri di espropriare le terre dei privati che non provvedevano ai lavori di bonifica e compiti di regimare la bonifica in alcune aree dove le masse bracciantili avevano occupato i fondi incolti di proprietari assenteisti (32). I numerosi provvedimenti adottati in questo primo dopoguerra in tema di bonifiche sotto la spinta di forti pressioni sociali si possono considerare come elementi di sviluppo intenso della linea di politica liberal-progressista fissata nell'età giolittiana (33). Ma la differenza sta nelle forze che spingono all'iniziativa; mentre tradizionalmente erano stati attivi nel chiedere interventi e sostegni alla bonifica gruppi di capitalisti agrari privati o in genere la proprietà terriera più avanzata, intraprendente ed attenta al profitto, oppure imprese cooperative di lavoro, che si garantivano l'occupazione per i propri associati, adesso è un movimento bracciantile e contadino di massa che si affaccia sulla scena politica e che rivendica concrete possibilità di lavoro o il mantenimento di quella promessa di dare la terra ai contadini, che tanto era stata agitata durante la prima guerra mondiale, in particolare dopo la disfatta di Caporetto.

Il fascismo e la bonifica integrale.

Durante i primi anni il fascismo non fece altro che proseguire sulla linea tracciata dallo stato liberale, ampliando il concetto di bo-

(30) M. VIANA, *Le bonifiche in Italia*, Bari, 1921.

(31) A. DE STEFANI, *L'azione dello stato nelle opere pubbliche (1862-1924)*, Roma, 1925.

(32) G. BARONE, *Statalismo e riformismo: l'Opera Nazionale Combattenti (1917-1923)*, in « Studi storici », 1984, n. 1.

(33) G. ORLANDO, *Storia della politica agraria in Italia dal 1848 a oggi*, Bari, 1984, p. 96.

nifica e l'intervento finanziario dello stato, ed introducendo « elementi di rottura esterna », come i consorzi « misti » fra enti pubblici e privati (34). Ad una serie di provvedimenti iniziali, in cui Serpieri ebbe *magna pars* (35) e che fra il 1923 e '24 si occuparono dell'attività dei comprensori di bonifica, dalla legge del 20 dicembre 1923, al Testo unico del 30 dicembre 1923, al decreto-legge 18 maggio 1924, le cosiddette « leggi Serpieri » (36), relative alle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, e alla possibilità di esproprio o di esecuzione coatta dei lavori di bonifica sui fondi privati), fecero seguito la legge 24 dicembre 1928, la cosiddetta « legge Mussolini », contenente i provvedimenti per la bonifica integrale, che contemplavano contributi del 75% per la costruzione degli acquedotti e delle altre opere necessarie al completamento della bonifica e alle miglorie fondiari (37), e il Regio decreto 26 luglio 1929, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale, con i quali lo stato stanziava per quattordici anni forti somme per le opere di bonifica ed istituiva a partire dal 1929 uno speciale sottosegretariato con competenze tecniche molto specifiche, affidato alla direzione di Arrigo Serpieri (38).

Questa legge segnava l'approdo alla cosiddetta bonifica integrale, voluta dal regime per conseguire l'autarchia nella produzione agricola, per redimere alla coltivazione le zone paludose, per sviluppare la colonizzazione interna, per potenziare il movimento ruralista e conseguire la « sbracciantizzazione » nelle campagne. Tuttavia è solo con il Testo unico del 13 novembre 1933 (facente seguito al Regio decreto contenente le nuove norme sulla bonifica integrale del 13 febbraio

(34) G. BARONE, *Mezzogiorno e modernizzazione. Eletticità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea*, Torino, 1986, pp. 116 sgg.

(35) C. FUMIAN, *Modernizzazione, tecnocrazia, ruralismo: Arrigo Serpieri*, in « Italia contemporanea », n. 137 (ottobre-dicembre 1979).

(36) A. SERPIERI, *La politica agraria in Italia ed i recenti provvedimenti legislativi*, Piacenza, 1925.

(37) M. STAMPACCHIA, *Tecnocrazia e ruralismo. Alle origini della bonifica fascista (1918-1928)*, Pisa, 1983. Nello stesso periodo viene istituito il Commissariato permanente per le migrazioni interne, con il compito di sviluppare il popolamento delle zone di bonifica o a bassa densità demografica (Cfr. I. BIAGIANTI, *Migrazioni dalla montagna toscana alla Maremma nel Novecento*, in AA.VV., *Campagne maremmane tra '800 e '900*, Firenze, 1983, pp. 177-178).

(38) R. CERRI, *Note sulla bonifica integrale del fascismo*, in « Italia contemporanea », a. 1979, n. 137 e A. CHECCO, *Stato, finanza e bonifica integrale nel Mezzogiorno*, Milano, 1984.

1933) che si definisce il *corpus* legislativo del fascismo in tema di bonifiche, nel quale il regime esprime in via definitiva la sua linea più consistente di politica rurale, basata sulla bonifica integrale e sui miglioramenti fondiari, teorizzati e voluti da Serpieri, che avrebbero dovuto esaltare un'economia agricola, rurale, autarchica (39). La politica fascista di bonifica integrale voleva riunire le due tendenze che si erano sviluppate in precedenza: quella della bonifica idraulico-agraria, mirante soprattutto a conseguire vantaggi economici, e quella della bonifica igienico-ambientale, che mirava soprattutto al risanamento igienico delle zone malariche. Questa politica portò alla messa in atto di un programma imponente di lavori di opere pubbliche che investivano comprensori di bonifica estesi sulla metà del territorio nazionale (40). Lo strumento principale per la realizzazione dei lavori era rappresentato dal consorzio fra i proprietari; i vari interventi erano fra loro coordinati dagli organi tecnici del Sottosegretariato alla bonifica integrale; le opere di prima categoria erano a carico dello stato con il contributo dei privati, quelle di seconda erano a carico dei privati con il contributo dello stato; la partecipazione finanziaria dello stato e dei privati era predeterminata in percentuali che dovevano stimolare all'introduzione delle migliorie approvate dagli organi di controllo, ed in ogni caso convenienti per i privati (41). Nonostante ciò la fase dell'intervento privato fu quella che lasciò maggiormente a desiderare e i risultati della bonifica furono inferiori alle aspettative soprattutto per questa carenza (42).

Di quella legge, sgombrato il campo dalle pregiudiziali ideologiche verso il regime che la introdusse, anche di recente Giuseppe Medici (nella prefazione a un importante libro di bilancio storiografico sulle bonifiche in Italia dal '700 a oggi), ha scritto: « Con la legge del 1933, il Paese è stato dotato di validi strumenti che le hanno

(39) Cfr. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, *La bonifica integrale. Leggi, decreti e circolari*, Roma, 1933; D. PRETI, *La politica agraria del fascismo*, in « Studi storici », a. 1973, n. 4 e G. BARONE, *Capitale finanziario e bonifica integrale nel Mezzogiorno fra le due guerre*, in « Italia contemporanea », a. 1979, n. 137.

(40) G. TASSINARI, *La bonifica integrale nel decennale della legge Mussolini*, Roma, 1939.

(41) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, ISTITUTO DI ECONOMIA AGRARIA, *I comprensori di bonifica*, Faenza, 1947.

(42) G. ORLANDO, *Storia della politica agraria in Italia*, cit., pp. 124-125. E per un caso particolare, la Toscana, cfr. C. ROTELLI, *Bonifica e fascismo in Toscana*, in « Ricerche storiche », a. XI, nn. 2-3 (maggio-dicembre 1981) e IDEM, *La bonifica e la crisi in Toscana*, in « Ricerche storiche », a. XIII, n. 2 (maggio-agosto 1983).

permesso, dopo la seconda guerra mondiale, di guidare la ricostruzione e di continuare il processo di sistemazione idraulica del territorio e lo sviluppo dell'irrigazione. La legge di bonifica, pur concepita in un periodo storico nel quale era stata interrotta la vita democratica del Paese, doveva dimostrare la sua piena validità anche dopo la costituzione della Repubblica. Ed è stato proprio durante l'ultimo quarantennio che questa legge, che trovava nel Consorzio di bonifica il suo strumento esecutivo, ha dimostrato la fecondità del concetto fondamentale che la anima, secondo il quale soltanto con la collaborazione fra lo stato e i singoli imprenditori si può conseguire, con la realizzazione delle grandi opere, l'utilizzazione dei terreni guadagnati alla bonifica o sottoposti all'irrigazione » (43).

Il Sottosegretariato alla bonifica integrale, guidato fino al 1935 da Serpieri — « l'indiscusso maestro della bonifica integrale, [...] generosa vittima di una politica autarchica », come lo definisce Imberciadori (44) — prevedeva, oltre al prosciugamento della terra, il risanamento igienico, la colonizzazione, e le trasformazioni fondiari e agrarie necessarie per la messa a coltura ottimale dei terreni. Lo stato faceva fronte agli interventi di carattere pubblico; per gli interventi di carattere privato, previsti nei piani di risanamento, era sancito l'obbligo di provvedere da parte dei proprietari fondiari, costituiti in consorzi oppure attraverso l'Opera Nazionale Combattenti, alla quale erano state assegnate le terre occupate dai contadini nell'immediato dopoguerra (45).

Infine, nel corso della seconda guerra mondiale, entrava in vigore il nuovo codice civile, tuttora vigente, che contiene numerose disposizioni in materia di bonifiche, irrigazione, regime della proprietà fondiaria. Ma i codici, come si sa, hanno valore sanzionatorio e non propositivo; ed infatti il testo del codice civile non conteneva innovazioni sostanziali nella materia rispetto alla legislazione vigente; anzi non faceva altro che riunire le disposizioni sparse in varie leggi, collocandole nel contesto del diritto di proprietà fondiaria, che poi avrebbe caratterizzato anche la legislazione repubblicana fino ad oggi.

(43) G. MEDICI, *Prefazione a P. BEVILACQUA - M. ROSSI DORIA, Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. VI.

(44) I. IMBERCIADORI, *Quella che fu la splendida Toscana*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », 1987, n. 1, pp. 4-5.

(45) O.N.C., *36 anni dell'Opera Nazionale Combattenti 1919-1955*, Roma, 1955.

Ricostruzione, riforma fondiaria e bonifiche.

Un tipo particolare di bonifica nell'immediato dopoguerra fu quella necessaria per ripulire i campi ed in genere il suolo dai residui bellici. Veri e propri campi minati, ponti, strade, manufatti erano sparsi nel paese e molto spesso nessuno ne conosceva l'esatta esistenza o le dimensioni. Numerose vittime innocenti caddero inconsapevoli su bombe inesplose o su ordigni bellici disseminati dagli eserciti che attraversarono la penisola. Fu questa un'azione di bonifica che niente aveva a che vedere con la tradizionale « guerra delle acque », ma ugualmente importante, anzi preliminare per dar luogo a quella ripresa generalizzata nell'utilizzazione dei suoli a scopo di miglioramento idraulico, agricolo, ambientale.

Un altro aspetto non marginale di questi primi anni del dopoguerra è legato agli interventi per il ripristino degli impianti di bonifica danneggiati dagli eventi bellici, contemplati da una serie di decreti succedutisi fra il 1944 e il '46. Utilizzando anche i finanziamenti internazionali del piano ERP, la legislazione sulle bonifiche si fece molto nutrita, anche se frammentaria, soprattutto nel corso del 1947-'49: con il decreto legge del Capo provvisorio dello stato del 10 gennaio '47 si costituiva il Comitato speciale per la bonifica, organo tecnico consultivo facente capo al Ministero dell'agricoltura, mentre con il decreto legge del 31 dicembre 1947, n. 1744 — che individuava e definiva con maggior realismo i comprensori di bonifica — si giungeva a sancire il principio dell'esproprio nei confronti dei proprietari inadempienti. Il decreto fissava anche i criteri di priorità delle aree di intervento, prevedendo comprensori di « acceleramento » o di « concentramento » e attribuendone la definizione al Comitato speciale per la bonifica, ma eludeva il tema, molto agitato in quegli anni, di una generale riforma agraria. L'anno successivo venivano adottati provvedimenti a favore della proprietà contadina e di alcune aree meridionali, mentre con la legge del 10 agosto 1950 veniva istituita la Cassa per il Mezzogiorno, con un programma decennale di interventi che prevedeva la spesa di mille miliardi per la realizzazione di infrastrutture e con varie competenze anche per interventi speciali in agricoltura e a sostegno delle opere di bonifica (46).

(46) CASSA PER OPERE STRAORDINARIE E DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA PER IL MEZZOGIORNO), *Provvedimenti straordinari per la Calabria*, Roma, 1958.

Ma quando si parla di bonifica, nel secondo dopoguerra, si pensa soprattutto agli interventi legati alla riforma fondiaria (47). Dopo anni di polemiche e di lotte, anche molto roventi, sulle scelte agrarie della ricostruzione, sulla mezzadria, sulla riforma agraria, si approdò, nel maggio-ottobre 1950, alla cosiddetta riforma fondiaria, qualche cosa di molto più modesto rispetto alle aspettative che si erano sviluppate in quegli anni soprattutto nella sinistra. La legge del 21 ottobre 1950 recante *Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini*, detta riforma fondiaria, era in pratica una legge stralcio e rimandava a tempi successivi una generale riforma agraria, che non venne mai varata.

Preceduta da un provvedimento parziale del maggio 1950, relativo alla Calabria, la cosiddetta « Legge Sila » (48), la legge di riforma del '50 non indicava le aree di intervento ma delegava il governo a definirle; all'atto pratico investì alcune aree a più intensa concentrazione fondiaria (Delta padano, Maremma tosco-laziale (49), Bacino del Fucino, Campania (50), Puglia, Lucania, Molise, Sardegna e Sicilia, dove la Regione emanò una sua legge di riforma), nelle quali si procedette all'espropriazione, trasformazione e frazionamento della grande proprietà latifondista (51). Furono costituiti Enti di riforma nelle varie zone, con il compito di provvedere nel corso di un dodicennio alla formazione di una piccola proprietà diretto-coltivatrice — o alla distribuzione di quote di terreni ai richiedenti — ed all'impianto di infrastrutture che avrebbero dovuto renderla vitale, moderna, dinamica (52), ma che spesso mancarono lo scopo, soprattutto nel Mez-

(47) C. BARBERIS, *Teoria e storia della riforma agraria*, Firenze, 1957.

(48) P. BEVILACQUA, *Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra. Il caso della Calabria*, Torino, 1980.

(49) E. TADDEI, *Le bonifiche toscane (precedenti, situazione, prospettive)*, in ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONE E MIGLIORIE FONDIARIE - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE, *Atti del XIII convegno nazionale delle bonifiche* (Firenze, 12-17 maggio 1956), Firenze, 1957.

(50) G. BRUNO, *Bonifica integrale e trasformazioni ambientali in Campania*, in « Studi storici », a. XXV (1984), n. 1 pp. 245-260.

(51) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, *Le leggi di riforma fondiaria*, Roma 1953 e G. E. MARCIANI, *L'esperienza di riforma agraria in Italia*, Milano, 1966.

(52) La letteratura sulla riforma fondiaria è molto nutrita ed a volte con impostazioni fortemente differenziate. Studi di riferimento essenziale possono essere considerati: M. BANDINI, *Sulla bonifica*, Bologna, 1954; IDEM, *Cento anni di storia agraria italiana*, Roma, 1957; IDEM, *La riforma fondiaria: 1950-1960*, in *I piani di sviluppo in Italia dal 1945 al 1960*; E. SERENI, *Vecchio e nuovo nelle campagne italiane*, Roma

zogiorno anche perché furono realizzate di fatto in coincidenza con una più generale trasformazione economica, che per l'Italia segnò il superamento del primato dell'agricoltura ed il passaggio ad un sistema di produzione e prevalenza industriale, con il conseguente esodo dalle campagne e lo sviluppo di un urbanesimo che la classe dirigente, per miopia o per calcolo, non seppe o non volle prevedere. Tuttavia la riforma fondiaria segnò per le aree interessate profonde trasformazioni legate all'impianto di opere di sistemazione permanente dal punto di vista fondiario ed in grado di introdurre una vivacità agraria prima impensabile; restano i limiti di un frazionamento eccessivo delle quote poderali, ridotte al limite della sufficienza produttiva, e di un'azione sviluppata in una fase economica che segnava la tendenza generale alla fuga dalle campagne.

Contemporaneamente l'applicazione di disposizioni come quelle relative al diritto di prelazione ed ai mutui agevolati per la formazione della piccola proprietà contadina (53), miravano allo stesso obiettivo di incentivare la formazione di una piccola proprietà diretto-coltivatrice, purtroppo perseguito quando i tempi andavano ormai in direzione della formazione di grandi aziende capitalistiche o di complessi cooperativi in grado di dotarsi di impianti e macchinari, di produrre per il mercato e per l'esportazione, ricorrendo al trattamento industriale dei prodotti agrari.

Questi sviluppi non riguardano direttamente la politica legislativa delle bonifiche, ma in gran parte vi hanno una diretta pertinenza perché la maggior parte dei terreni investiti dalla riforma fondiaria erano scadenti od incolti, ancora bisognosi di essere bonificati e messi a coltura, o di essere portati a condizioni ottimali di conduzione agraria.

1956; M. ROSSI DORIA, *La riforma sei anni dopo (1957)*, in *Dieci anni di politica agraria nel Mezzogiorno*, Bari, 1958; G. BARBERO, *La riforma agraria italiana. Risultati e prospettive*, Roma, 1960; E. A. MARCIANI, *L'esperienza di riforma agraria in Italia*, Milano, 1966; G. MEDICI, *Realtà e prospettive della bonifica e della trasformazione fondiaria in Italia. Arrigo Serpieri ed Eliseo Jandolo*, in « Rivista di storia dell'agricoltura », a. 1967, n. 1; IDEM, *L'agricoltura e la riforma agraria*, Milano, 1976; P. PEZZINO, *La riforma agraria in Italia dal 1950 al 1965*, in « Monthly Review », ed. ital., a. V (giugno-settembre 1972) e IDEM, *La riforma agraria in Calabria. Intervento pubblico e dinamica sociale in un'area del Mezzogiorno, 1950-1970*, Milano, 1977; R. KING, *Land reform: The italian experience*, London, 1973; ISTITUTO NAZIONALE DI SOCIOLOGIA RURALE, *La riforma fondiaria trent'anni dopo*, Milano, 1979.

(53) Decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114: *Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina*, e successivi provvedimenti.

ria (54). Per cui i provvedimenti di riforma, di miglioria fondiaria, di irrigazione e di bonificazione, di formazione della proprietà contadina, di riassetto della montagna si intrecciano in questi anni in un gioco complesso e non sempre privo di aspetti assistenzialistici e di aggregazione clientelare, che è durato fino a poco tempo fa. Per realizzare gli obiettivi della riforma fondiaria furono costituiti enti appositi che dovevano sviluppare la colonizzazione allestendo le infrastrutture mancanti ed in un certo senso impiantare un regime fondiario basato sulla piccola proprietà diretto-coltivatrice e che avrebbe dovuto svilupparsi insieme alla modernizzazione e ottimizzazione delle colture, anche in vista di un mercato europeo ed internazionale dei prodotti agrari, che stava venendo avanti in continua crescita e sollecitato da una produttività che non ammette scorciatoie protezionistiche permanenti.

Con l'istituzione dell'Ente regione nel 1970, un nuovo soggetto di legislazione anche in materia di bonifica si è introdotto nell'ordinamento politico italiano, e ciò ha determinato un vivace sviluppo legislativo in questi anni. Tuttavia la cornice di riferimento legislativo generale resta quella nazionale basata sul coordinamento degli interventi e sulla collaborazione fra le regioni e il governo centrale (55).

Conclusioni.

Ci sembra di poter schematicamente concludere che la legislazione sulle bonifiche in Italia è stata per troppo tempo timida e cauta nei confronti della proprietà fondiaria privata, limitandosi a lungo a considerare solo l'aspetto idraulico della bonifica e non anche quello agrario. In seguito, quando si è sviluppata sotto forma integrale durante il fascismo, ha favorito — almeno di fatto — la grande proprietà fondiaria a scapito del resto della collettività e della modernizzazione agraria. Inoltre non ha tenuto presente abbastanza il raccordo fra montagna, collina, — le cosiddette « terre alte » — e pianura sul piano

(54) L. GAETANI, *Bonifica e miglioramenti fondiari. La legge sulla montagna, credito agrario e piano dodicennale, formazione della proprietà contadina*, Roma, 1959; A. BAGNULO (a cura di), *La legislazione sulle bonifiche, sulla riforma fondiaria ed altre leggi speciali*, Roma, 1959; MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE, Direzione generale della bonifica e della colonizzazione, *Comprensori di bonifica integrale e montana*, Roma, 1964, IDEM, *Leggi e decreti sugli enti di sviluppo*, Roma, 1968.

(55) REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE, *Bonifiche e sistemazioni idraulico-forestali*, Pisa, 1975 e IDEM, *Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83. Convegno sugli aspetti e problemi della bonifica* (Firenze, 5-6 aprile 1984), Firenze, 1985.

legislativo e degli interventi, frammentati fra competenze e interessi molteplici (56). È mancato il coordinamento fra bonifica di monte (rimboschimenti, lotta al dissesto idro-geologico) (57), bonifica di collina (regimazione delle acque, alvei artificiali per la produzione di energia elettrica) e bonifica di piano (prosciugamento delle paludi, degli stagni, ed irrigazione) (58). Infine, dopo l'avvento della Repubblica e l'introduzione della riforma fondiaria, l'attività legislativa sulle bonifiche si è sviluppata con criteri settoriali (59), creando strutture burocratiche e centri di potere politico, come gli Enti di riforma, puntando alla formazione di una piccola proprietà diretto-coltivatrice in tempi sbagliati ed approdando ad un paternalismo clientelare che non è riuscito ad impedire la fuga dalle campagne e l'abbandono dell'agricoltura tradizionale.

I programmi di bonifica, irrigazione (60) e produzione di energia elettrica, cioè il complesso delle principali attività che ruotano intorno alla regimentazione ed all'uso economico delle acque, avrebbero dovuto procedere di pari passo sul piano legislativo oltre che delle realizzazioni pratiche (61), ed invece si sono sviluppati in compartimenti stagni separati e sotto la tutela di organi competenti fra loro contrapposti in una ricerca di profitti e di spazi che ignora il problema fondamentale per la società nel suo complesso, quello della difesa dell'ambiente (62), della valorizzazione delle sue risorse e di rispetto dell'equilibrio ecologico che consenta l'instaurarsi di un rapporto non conflittuale fra l'uomo e la natura (63).

Il problema da porsi in una prospettiva futura di ricerca è quello di approfondire, attraverso l'analisi della mediazione legisla-

(56) M. ROSSI DORIA, *La storia delle bonifiche in Italia. Elementi per un dibattito*, in « Studi storici », a. XXVI, n. 4 (ottobre-dicembre 1985), p. 974-5.

(57) T. ISENBURG, *Acque e stato*, cit., pp. 12-13.

(58) D. PRETI, *L'economia toscana nel periodo fascista*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi: la Toscana*, a cura di G. Mori, Milano, 1986, p. 629.

(59) C. BAGNUOLO, *Bonifica. L'evoluzione legislativa, le norme vigenti*, Roma, 1968.

(60) Sugli aspetti del problema cfr. G. MEDICI, *L'irrigazione in Italia: dati e commenti*, Bologna, 1979.

(61) G. G. DELL'ANGELO - C. VANZETTI, *La bonifica oggi: problemi e proposte*, Bologna, 1982.

(62) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE, DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI, XXIV Congresso, *Per una politica del territorio*, Bologna, 1971.

(63) AA.VV. *Agricoltura e difesa dell'ambiente*, Roma, 1973.

tiva e del dibattito che l'ha preceduta e seguita, le finalità e le scelte che sono state alla base della politica verso le bonifiche, succedutasi nelle varie fasi della storia d'Italia, per stabilirne linearità, continuità e rotture, e verificare la coerenza d'intenti ed il grado di consapevolezza, da parte della classe dirigente, di quale fondamentale strumento ha avuto a disposizione, attraverso la legislazione sulle bonifiche, per intervenire nella politica economica del paese e determinare esiti di carattere più generale e duraturo.

IVO BIAGIANTI

